



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Parere sullo

schema di decreto ministeriale recante «*Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106*».

approvato nella seduta plenaria n. 145 del 19/03/2025
tenutasi in modalità telematica

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) è chiamato ad esprimere il proprio parere sullo Schema di decreto recante “*Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106*”.

Il CSPI prende atto che il comma 1 del citato articolo 7 stabilisce che in sede di prima applicazione, coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge abbiano superato, presso un'università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità ed abbiano pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero abbiano in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge per la conclusione, possono iscriversi ai percorsi di formazione attivati dall'INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, riferiti ad un solo grado di istruzione, se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.

Lo schema di decreto definisce nell'Allegato A, che ne costituisce parte integrante, i contenuti dei percorsi di formazione. Lo schema di decreto definisce, altresì, i criteri di ammissibilità dei percorsi formativi svolti all'estero per l'insegnamento su posto di sostegno ed i corrispondenti requisiti di qualità, nonché le modalità di attivazione dei percorsi, i costi massimi, le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione, l'esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice.

Il CSPI rispetto al testo in oggetto evidenzia i seguenti aspetti.

Sono soggetti che attivano i percorsi:

- Università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE
- INDIRE



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

All'articolo 2 sono individuati i requisiti per l'attivazione dei percorsi da parte delle Università, cui deve uniformarsi anche l'INDIRE per l'organizzazione dei corsi erogati in forma autonoma.

Modalità di svolgimento della formazione (art. 3). I percorsi si articolano in attività formative relative agli insegnamenti, in attività di laboratorio ed in attività di tirocinio diversificate per gradi di istruzione. Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in modalità telematica, comunque sincrona; è consentita la modalità asincrona per una percentuale non superiore al 10 per cento delle ore previste per tali insegnamenti. I laboratori sono svolti esclusivamente in modalità sincrona. Le assenze sono consentite nella misura massima del 10 per cento. Al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio è previsto un esame in presenza con valutazione in trentesimi. Gli esami si intendono superati con voto non inferiore a 18/30.

L'attività di tirocinio, prevista per coloro che non abbiano prestato servizio su posto di sostegno in scuole del sistema nazionale di istruzione per almeno un anno scolastico sullo specifico grado di interesse, non può essere svolta in modalità *on line* bensì in modalità in presenza presso istituzioni scolastiche diversificate per grado di istruzione.

Crediti richiesti. Coloro che non hanno maturato, alla data di presentazione della domanda, almeno un anno di servizio scolastico in Italia quali docenti su posto di sostegno sullo specifico grado di interesse devono conseguire 48 crediti formativi, di cui 12 relativi all'attività di tirocinio. Coloro i quali hanno maturato, alla data di presentazione della domanda, almeno un anno scolastico di servizio in Italia quali docenti su posto di sostegno sullo specifico grado di interesse devono conseguire 36 crediti formativi, intendendosi assolto il tirocinio con il servizio effettivo. I crediti sono comprensivi dell'esame finale. Nei percorsi erogati dalle Università si tratta di Crediti Formativi Universitari (CFU). Nei percorsi erogati dall'INDIRE i crediti sono afferenti al sistema ECTS (European Credit Transfer System).

Destinatari-Criteri di ammissibilità e requisiti di qualità dei percorsi formativi svolti all'estero (art. 4). Possono iscriversi ai percorsi di formazione esclusivamente coloro i quali abbiano superato, presso un'università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente sul territorio dell'Unione Europea, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU e abbiano presentato apposita istanza di riconoscimento del titolo, per la quale, alla data dell'entrata in vigore del decreto-legge (1° giugno 2024), siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento ovvero abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell'Amministrazione, di un provvedimento espresso.

L'iscrizione ai percorsi (art. 5) è subordinata alla contestuale rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento ed ai contenziosi pendenti. Inoltre, secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, è chiarito che la rinuncia all'istanza di riconoscimento



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

non ha effetto sullo scioglimento della riserva prevista dall'art. 7, comma 4, lettera e), dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito n. 88 del 16 maggio 2024 né sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti.

Quanto alle modalità di formulazione della rinuncia all'istanza, la stessa dovrà essere comunicata al Ministero dell'istruzione e del merito tramite apposita piattaforma "Riconoscimento Professione Docente", in caso di istanze presentate mediante la predetta piattaforma, e tramite posta elettronica certificata in caso di istanze presentate in formato cartaceo.

Esame finale (art. 6). I percorsi si concludono con l'esame finale che consiste in un colloquio, da svolgersi in presenza, su un elaborato scritto concernente lo studio di un caso a scelta del corsista, in relazione all'esperienza professionale svolta.

Validità del titolo di specializzazione. Il titolo rilasciato dalle Università è titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, il titolo rilasciato da INDIRE è titolo di specializzazione non universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, utilizzabile esclusivamente in ambito nazionale all'interno del sistema educativo di istruzione e formazione.

L'articolo 7 individua il costo a carico dei corsisti, che è determinato nella misura massima di euro 1.500 per coloro che devono acquisire 48 crediti, nella misura massima di 900 euro per coloro che devono conseguire 36 crediti.

Il CSPI alla luce dell'analisi del testo rileva che la difformità tra i percorsi erogati dalle Università e quelli erogati da INDIRE, nonché tra i titoli finali rilasciati dai due soggetti (art. 3, comma 2 e art. 6, comma 6), trattandosi di formazione universitaria nel primo caso, non universitaria nel secondo caso, quindi spendibile esclusivamente in ambito nazionale all'interno del sistema educativo di istruzione e formazione, costituisce un primo elemento di criticità dell'impianto dello schema di decreto.

Il CSPI evidenzia altresì un'eccessiva semplificazione dei percorsi rivolti a soggetti che risultano in possesso di titolo di specializzazione conseguito all'estero e non riconosciuto dalle autorità italiane. L'opportunità di accedere a tali percorsi, pur vincolata alla rinuncia all'eventuale contenzioso in corso o all'istanza di riconoscimento già presentata e per la quale siano decorsi i termini di legge previsti per il riconoscimento, comprende i soggetti che abbiano ricevuto dal Ministero dell'istruzione e del merito rigetto dell'istanza.

Il CSPI ritiene che il superamento presso un'università estera legalmente accreditata nel Paese di origine, o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, di un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU, non costituisca garanzia di coerenza rispetto alle caratteristiche del sistema scolastico italiano.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

La semplificazione, rispetto ai percorsi ordinari di specializzazione erogati dalle Università (TFA sostegno), riguarda tanto il numero di crediti da acquisire, da 36 a 48, quanto la modalità di erogazione delle lezioni e dei laboratori, totalmente on line, e le attività di tirocinio. Queste ultime, infatti, sono previste esclusivamente per coloro che non abbiano maturato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi di formazione attivati dall'INDIRE o dalle Università, almeno un anno scolastico di servizio svolto in Italia quali docenti su posto di sostegno sullo specifico grado di interesse.

Non essendo prevista una durata minima dei percorsi, è possibile che gli stessi siano compresi in tempi anche molto ridotti, inferiori alle necessità di una formazione adeguata, peraltro prevista in non meno di 4 mesi per i docenti a tempo determinato con almeno tre anni di servizio su posto di sostegno (art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71).

Il CSPI ritiene che il sistema controverso di acquisizione dei titoli di specializzazione all'estero richieda attenzione e cautela. Le numerose sentenze, talora tra loro contraddittorie, non hanno fatto sufficiente chiarezza su una materia tanto complessa.

Alla luce delle osservazioni sopra esposte il CSPI, pur prendendo atto che lo schema di decreto in esame sia attuativo dell'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, esprime parere negativo e chiede che l'Amministrazione si faccia carico delle criticità rilevate, facendo chiarezza sul sistema di riconoscimento della validità dei titoli di specializzazione acquisiti all'estero.